



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Facultà, & instruttione, per la distributione delle dispense & habilitationi da concedersi ne i luoghi della diocese di Milano, sopra le concessioni requisite per conseguire il Giubileo.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

ornino a ricaderli, gli interdichi subito dall'ingresso della Chiesa, per autorità nostra, laquale con la presente gli concediamo; e facciali uscire prima che si vadi più oltre ne gli officij diuini, conforme a quel che ordinano i sacri Canonici che si offerui con gli interdetti: se ne dia poi notizia subito al Vicario nostro.

Il medesimo si ferui con le donne, che entrano, o stanno nella Chiesa non velate intieramente nel modo da noi ordinato; e tanto più strettamente, poi che già tante volte sono state ammonite.

Donrà ancora all'altare alcuna volta instruire le donne del modo di velarsi, che sia intieramente secondo l'ordine nostro; e parimente instruire gli huomini, & ammonirli generalmente, e particolarmente, a star inginocchiati a tutta la Messa che si dice, saluo all'Euangelio.

Auertisca, che nelle Chiese regolari, o secolari, etiam di scuole, o altre, per tutto questo tempo del Santo Giubileo, non si publicino, nè mettino fuori Indulgenze plenarie concesse dall'anno passato dal Giubileo in dietro, perche dura ancora la suspensione e prohibitione.

In essecutione del Decreto del nostro Concilio Prouinciale Terzo, con questa occasione introduchi nella Chiesa sua Parochiale l'uso del cantar la Salue, il Sabbatho di sera.

Ecciti con la medesima occasione il popolo all'istituto dell'oratione della sera, e i giorni di festa per l'auuenire la facci in Chiesa, in hora che finisca auanti l'Aue Maria; facendoui intrauenir il clero della sua Parochia, che non è obliogo ad altra Chiesa; e procuri con ogni diligenza di farui conuenire tutto il suo popolo.

Dat. Mediolani, in ædibus Archiepiscopalis die quarto mensis Februarij.

1576.

Facoltà, & instruzione, per la distribuzione delle dispense & habilitationi da concedersi ne i luoghi della diocese di Milano, sopra le concessioni requisite per conseguire il Giubileo.

Carlo Cardinale di Santa Prassede Arcivescovo di Milano, &c.

Per le facoltà che ci sono concesse dalla Santità di N. S. subdeleghiamo in virtù di queste nostre ciascun Parocho della prepositura di

che con quelli che habitano nella sua parochia, che sono infermi, o altrimenti legittimamente impediti, in modo che non possono visitare alcuna Chiesa delle deputate per conseguire il Giubileo, possa commutare la visita delle Chiese in altre opere pie. Subdeleghiamo anco il Reu. Vicario foraneo di quella Pieue, che possa co' tutti gli habitanti nel suo vicariato, mutare, e minuire il numero delle Chiese, e de i quindici giorni per conseguire il Giubileo, e fare altre cose, nel modo che si dirà nelle infrastrate nostre istruzioni, seruando però, tanto esso Vicario, quanto anche ciascun Parocho, in ogni cosa la forma, e le condizioni contenute in esse istruzioni, quali sono qui sotto immediatamente descritte.

Habbia ciascun Vicario buon numero d'ogni forma delle dispense & habilitationi stampate sotto'l nome nostro, per distribuirle opportunamente, secondo la qualità de i bisogni, in conformità di queste istruzioni nostre; sopra le quali forme serua di volta in volta che ne distribuirà alcuna, quello che mancherà nella stampa, in conformità di esse istruzioni.

Possa nondimeno a nome nostro distribuire, e dare dette dispense a bocca, massime in caso d'infermità pericolosa, & altra occasione che non patisse dilatione; ma ciò fugga quãto sia possibile, per varij rispetti, e specialmente per schifare il pericolo di quelli che si scordano le condizioni imposte.

Dia notizia a gli altri confessori deputati, & altri ministri delle Chiese di quella Pieue, o Vicariato, nel quale s'e-

Mmm 3 sten-

tende la sua deputazione per il Giubileo, della facoltà che ha da noi di poter distribuire e concedere in varij casi habilitatione e dispensa, circa le condizioni da essequirsi per conseguire il Giubileo; accioche rimettano & indirizzino a lui quelli, che ad essi significaranno di hauer bisogno: e sia poi auuertito, a non effercitare quest' officio, se non alle persone habitanti ne i luoghi compresi nella sua deputazione.

Tutte le volte che distribuirà dispensa ò habilitatione alcuna per causa del Giubileo, ad alcuna donna madre di famiglia, circa al visitare delle Chiese, possa esprimere nella istessa dispensa, anco le sue figliuole non maritate, serue, e donne di casa, quando non habbino altra commodità di vscire e visitare le Chiese ordinarie conuenientemete senza la madre ò patrona di casa.

Non distribuisca dispensa di commutatione delle Chiese ordinarie deputate per il Giubileo senza giusta causa; & all' hora, se la causa dell' impedimento nõ hauerà luogo in tutte le quattro Chiese, ma solo in alcune, nomini altre Chiese, in cambio di quella sola doue ha luogo l' impedimento, e per altre non le dia dispensa alcuna.

Alle donne grauide, medici, comare, e putti piccoli da dieci anni in giù, potrà distribuire la dispensa di conseguire il Giubileo, con visitare le quattro Chiese ordinarie, ò altre quattro, ò minor numero, per quei giorni che gli parerà, secondo la grauidanza vicina ò lontana dal parto, secondo le cause che ad esso pareranno sufficienti a questo; ma quanto alle donne che haueranno partorito, che dopò il parto, potèdo in tempo che duri il Giubileo, suppliscano il resto delle visite delle quattro Chiese ordinarie, secondo la forma del breue, a compimento delli quindici giorni; & a questi, & a gli altri sodetti facci fare quel più, che parerà ad esso che possino fare.

Alli vecchi, ò stroppiati, ò deboli, che possino nondimeno vscire di casa, distribuisca la dispensa di conseguire il Giubileo; con visitare le quattro Chiese ordinarie, ò altre quattro ò meno delle quattro, per quei giorni che gli parerà che

possino essequire, e gl' imporrà che suppliscano al far l' oratione ordinata nel breue, nella sua Chiesa parochiale, ò almeno in casa, al compimento del numero delli quindici giorni.

Il medesimo si offerui con le madri che lattano, e similmente con le balie.

A quelli che allegano impedimento di douer far alcun viaggio, e per questo desiderano dispensa del numero de i giorni, quando siano veramete per far viaggio prima che passino quindici giorni, ne i quali douerebbero pigliare il Giubileo, nè possino commodamente differire esso viaggio, nè sono per ritornare probabilmente dentro il tempo, nel quale dura la facoltà di pigliare il Giubileo; potrà distribuire la dispensa, con reductione de i giorni a tal numero, che essi possino sodistar nel tempo che sono per dimorare a casa, prima della lor partita; ma in ogni caso non siano meno di tre giorni, se il viaggio sia a luogo fuori della diocese se è nella diocese, cinque; e sia con conditione, che per il restante delli quindici giorni, faccino doue si trouaranno, anco in viaggio, le orationi ordinate nel breue del Giubileo.

Quelli che hanno cominciato di pigliare il Giubileo qui in Milano, non hanno però compito di fare il viaggio per qualche impedimento, ò siano questi della Città, ò siano forensi, trouandosi in alcuna Pieue doue habbino casa, ancorche nõ vi habitino per la maggior parte dell' anno, il Vicario deputato possa concedere di conseguire il Giubileo alle Chiese deputate di essa Pieue, diffalcando dal numero delle processioni; ò viaggi particolari che dourà fare in visitare iui le Chiese secondo la forma di questa instructione, quelle processioni, ò viaggi rispettuamente, che haurà fatto in Milano.

Quelli che fossero mancati per vnà, ò due volte, di andare con la processione della tua parochia, alle Chiese, possa cedere il Vicario, di supplire con andare e tornare altrettante volte, quante sono mancati, cò la processione d' altra parochia della medesima Pieue, alle Chiese sodette, ouero andando per se soli a visitare le Chiese tre giorni per ciascuna volta che sono mancati di andare con

la

la sua processione.

A quelli che sono stati dispensati a Milano, con ordine di supplire alli quindici giorni in quelle Chiese che li faranno deputate fuori, non hauendo essi a quest' hora satisfatto, & adempito quanto gli è stato ordinato, ò nõ essendoli state assegnate Chiese certe dalli penitenti deputati da noi a Milano per questo; il Vicario gli assigni quelle istesse Chiese, che faranno elette nel suo Vicariato, doue non sia causa di darli alcuna habilitatione, secondo la facultà che a' ha da noi, alla forma di queste instructioni; e procuri almeno che vi vadano e ritornino alcune volte processionalmente con gli altri della sua parochia.

A gli infermi che non possono uscire di casa, potrà il proprio paroco loro, ò altro, che esercisca la cura della parochia loro, distribuire la dispensa di far l'oratione conforme al breue, ò quello che potrà, a giudicio della conscientia dell' infermo, e di esso curato, innanzi ad alcuna imagine sacra, ouero oratorio acconcio nella lor camera, per quei giorni che parerà ad esso paroco; e se l' infermità è di tal natura, che può essere che si risani dentro del tempo del Giubileo, gl' imponga, che supplicano il resto delle visite delle quattro Chiese ordinarie secondo la forma del breue, a compimento delli quindici giorni; e non potendo far tutto il compimento, facciano quel più che parerà ad esso paroco.

Ma se l' infermità che gl' impedisce, sarà di natura longa, gl' imponga solo che per quindici giorni continui, ò interrotti, facciano in camera (potendo) le orationi contenute nel breue, innanzi ad alcuna imagine sacra, ouero oratorio acconcio nella lor camera.

Ad ascoltare le confessioni di essi infermi che non possono uscire di casa, oltre a quelli confessori che sono deputati da noi per la lista mandata in mano del Vicario foraneo, deputiamo il proprio paroco, ò altro che esercisca la cura nella parochia loro, e ogn' altro confessore approuato; acciò possino cõ maggior commodità pigliare il Giubileo; purchè esso curato non sia per altra causa sospeso dalle confessioni.

O R D I N I,

Modo, e conditione, che deuno osservare le Monache per conseguire il santo Giubileo.

Prima deuno auanti che comincino a pigliare il santo Giubileo, esser contrite e confessate da Confessore dal Reuerendissimo Arcivescovo deputato generalmente per il Giubileo, ò specialmente per loro a questo effetto del Giubileo; e s' alcuna (il che Dio non permetta) dopò c' hauesse cominciato a pigliarlo, cadesse in peccato mortale, deuerà prima di nuouo confessarsi, e poi proseguire a pigliarlo.

Secondo, hanno di visitar con diuotione e riueranza processionalmente, cominciando le processioni dal luogo doue sogliono cõgregarsi per il loro capitolo, per quindici giorni continui ò interrotti, quatro altari; cioè il maggiore della sua Chiesa interiore, e tre altri altari, quali acconcieranno con decenza nell' istessa Chiesa interiore, ouer ne i chioftri, ouero altri luoghi conuenevoli dentro la clausura, che ordinerà il loro Confessore.

Terzo, A ciascuno delli quatro altari, quando li visiteranno, diranno cinque Pater noster, e cinque Aue Maria. per remissione de i suoi peccati, e pregheranno piamente Dio per l' vnione tra i Principi christiani, per l' estirpatione dell' heresie, per l' esaltatione della santa Chiesa Romana.

Quarto, L' inferme che a giudicio del Confessore non possono uscire della cella, ò dormitorio, dicano per quindici giorni continui ò interrotti innanzi al loro altarino, ouero ad alcuna sacra Imagine, quatro volte il giorno, cinque Pater noster, e cinque Aue Maria, e faranno oratione come di sopra: sia nondimeno in facultà del Confessore, quanto ad esse, & altre inferme, ridurre a meno i giorni, & il numero delli Pater noster, & Aue Maria, & anco mutar affatto, & assegnare altra più breue oratione in luogo delli Pater, noster, & Aue Maria, pregando pur per le cause sudette; secondo che giudicasse ispediente

Mmm 4 per